



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30**

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventinove** del mese di **novembre**, alle ore **19.00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. ORD.	NOMINATIVO	Incarico	Presente/Assente
1	Fogliato Lorenzo	SINDACO	P
2	Scaglia Giovanna	CONSIGLIERE	P
3	Giobergia Giovenale	CONSIGLIERE	P
4	Accossato Mario	CONSIGLIERE	P
5	Antolini Renzo	CONSIGLIERE	P
6	Torta Gianluigi	CONSIGLIERE	P
7	Cerutti Marina	CONSIGLIERE	P
8	Novo Tommaso	CONSIGLIERE	P
9	Barcellona Giuseppe	CONSIGLIERE	P
10	Celant Fabrizia	CONSIGLIERE	P
11	Tosco Maurizio	CONSIGLIERE	A

Assume la Presidenza Lorenzo Fogliato.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Sacco.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (c.d. Decreto correttivo);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4 comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4 comma 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, provvedendo alla comunicazione dell'esito della ricognizione alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, nonché alla trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 24 commi 1 e 3 T.U.S.P. e dell'art. 21, Decreto correttivo;

DATO ATTO che, a seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, non è stato necessario adottare azioni di contenimento dei costi, alienazione o cessione delle quote delle società possedute;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, adottando eventualmente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2;

PRECISATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;
- 2) sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

PRESO ATTO che alla data del 23 settembre 2016 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Pralormo risultavano essere le seguenti:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (SMAT) - C.F. 07937540016 - con una quota di partecipazione diretta di minoranza dello 0,00003% pari a n. 2 azioni per € 129,10 di capitale sociale;

Le partecipazioni indirette tramite SMAT S.p.a. erano le seguenti:

- RISORSE IDRICHE S.p.a., produzione di un servizio di engineering per il servizio idrico integrato, per lo 0,00003%;
- AIDA AMBIENTE S.r.l. per la produzione del servizio di gestione dell'impianto di depurazione, per lo 0,00002%;

DATO ATTO che:

- la SMAT S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36;
- la stessa società gestisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica di interesse generale, definito funzione fondamentale ai sensi dell'art. 21 comma 3 della L. 42/2009, ha un'ottima redditività e presenta un quadro economico-patrimoniale equilibrato;

RILEVATO che, alla data del 31/12/2017, rientra nelle partecipazioni societarie del Comune, ASMEL Consortile S.c. a r.l., a seguito dell'acquisizione di una quota societaria tramite il versamento del corrispondente importo del capitale sociale pari a € 293,55 (determinato dal numero degli abitanti per € 0,15), nel corso dell'anno 2017, dando esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/05/2016;

DATO ATTO che ASMEL Consortile S.c. a r.l. è una centrale di committenza *in house*, espletando i servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, per questo Ente, rientrando nella fattispecie prevista dal richiamato art. 4 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 175/2016;

RITENUTO che, a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2017, sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (SMAT) - C.F. 07937540016 - con una quota di partecipazione di minoranza dello 0,00003% pari a n. 2 azioni per € 129,10 di capitale sociale, in quanto ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente;
- ASMEL Consortile S.c. a r.l. con n. 1 quota di partecipazione per l'importo del capitale sociale pari a € 293,55, in quanto centrale di committenza *in house* di cui all'art. 4 comma 2 lett. e);

ACQUISITO il parere favorevole dall'Organo di revisione agli atti d'ufficio;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi da parte del Responsabile dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la seguente ricognizione al 31/12/2017 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/17 n. 100:
 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (SMAT) - C.F. 07937540016 - con una quota di partecipazione di minoranza dello 0,00003% pari a n. 2 azioni per € 129,10 di capitale sociale, in quanto ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente;
 - ASMEL Consortile S.c. a r.l. con n. 1 quota di partecipazione per l'importo del capitale sociale pari a € 293,55, in quanto centrale di committenza *in house* di cui all'art. 4 comma 2 lett. e);
2. DI DARE ATTO, per quanto esposto nella parte motiva della presente deliberazione che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale, che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sopra specificate.
3. DI DISPORRE che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, tramite l'apposito applicativo.
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24 commi 1 e 3 T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
5. Di DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese (voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 presenti), a ragione della necessità di provvedere con tempestività al monitoraggio delle partecipazioni societarie, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Lì, 23/11/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to DANIELA SACCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Lì, 23/11/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to MAURILIO LANARO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Lorenzo Fogliato

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

F.to Giovanna Scaglia

F.to Daniela Sacco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/01/2019

Lì, 17.01.2019

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Sacco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/11/2018

per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
XX perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Lì, 17.01.2019

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Sacco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 17.01.2019

Il Segretario Comunale
Daniela Sacco